

Bologna, 30 settembre 2021

Spettabile  
Agenzia delle Entrate  
Settore Consulenza  
Via Giorgione, 106  
00147 - Roma

Mezzo email:

[dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it](mailto:dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it)

---

**Oggetto:** Consultazione pubblica sulla bozza di circolare riguardante la disciplina fiscale dei trust recante la *“Disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta - Articolo 13 decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – d.l.gs 31 ottobre 1990, n. 346 - Recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità”* - Osservazioni in tema di agevolazione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter del d.lgs. n. 346 del 1990

---

Spettabile Agenzia,  
Egregi Signori,

ringraziandoVi per l’invito pubblico a farVi pervenire eventuali osservazioni, proposte di modifica o di integrazione della circolare in oggetto, la scrivente società fiduciaria è lieta di trasmetterVi le proprie osservazioni in tema di applicazione dell’agevolazione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter del d.lgs. n. 346 del 1990, avente lo scopo di favorire il passaggio generazionale delle imprese di famiglia.

## 1. Inquadramento

**1.1.** Al paragrafo **3.3** della bozza di circolare recante *“Attribuzioni” ai fini delle imposte indirette*, viene precisato che *“a seguito del recepimento della posizione espressa dalla Corte di Cassazione, si illustra di seguito il trattamento tributario ai fini dell’imposizione indiretta delle diverse tipologie di atti concernenti i trust superando la prassi in materia sopra richiamata.”*

**1.2.** Prosegue la circolare con il sottoparagrafo **3.3.1 “Trust Residenti”** nel quale viene specificato che debbano considerarsi “attribuitivi” – con contestuale assoggettamento alle relative imposte indirette in misura proporzionale – unicamente gli atti mediante i quali i beni in trust vengono trasferiti stabilmente a favore dei beneficiari.

**1.3.** A pagina 28 dello stesso sottoparagrafo 3.3.1 viene specificato che, *“l’eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni sarà valutata al momento dell’atto di attribuzione dei beni sulla base della presenza dei relativi presupposti [cfr. nota n. 22]”*. La circolare richiama a titolo esemplificativo, con una nota a piè pagina, l’agevolazione disposta dall’articolo 3, comma 4-ter del D.Lgs. n. 346 del 1990.

**1.4.** A parere della scrivente, il paragrafo indicato non risulta essere del tutto chiaro nella parte in cui non specifica se al momento dell’attribuzione dei beni l’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4-ter del D.Lgs. n. 346 del 1990 verrà applicata sulla base della preesistenza dei presupposti indicati dalla norma a decorrere dall’atto di dotazione sino al momento attributivo (i.e. “in entrata”), ovvero, se l’eventuale spettanza dell’agevolazione sarà valutata successivamente, a decorrere dal momento dell’atto di attribuzione dei beni ai beneficiari assegnatari (i.e. “in uscita”).

## **2. La normativa di riferimento e la sua ratio**

**2.1.** L’articolo 3, comma 4-ter del d.lgs. n. 346 del 1990 prevede che *“i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’ articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata”*.

**2.2.** La norma agevolativa è stata introdotta nel nostro sistema normativo con la finanziaria del 2007 (all’art. 1 comma 78 legge 27 dicembre 2007 n. 296) su monito della Commissione europea che aveva sollecitato gli stati membri ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle stesse imprese ed il mantenimento dei posti di lavoro mediante l’introduzione, tra le altre, di forme di agevolazione sulle imposte di successione e donazione con riguardo al passaggio generazionale delle imprese (c.f.r. Raccomandazione 94/1069/CE della Commissione europea sulla successione nelle piccole e medie imprese, adottata il 7 dicembre 1994 e Comunicazione 98/C93/02 della Commissione europea relativa alla trasmissione delle piccole e medie imprese, adottata il 27 marzo 1998).

**2.3.** La ratio della norma fiscale, così come individuata dalla stessa Agenzia delle Entrate con le circolari del 22 gennaio 2008, n. 3/E, del 16 febbraio 2007, n. 11, risoluzione del 26 luglio 2010,

n.75, risposta n. 257 del 17 luglio 2019, n. 37 e n. 38 del 7 febbraio 2020, e da ultima n. 552 del 28 agosto 2021 sarebbe quella di *“favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, a condizione, tuttavia, che i beneficiari del trasferimento proseguano l’attività d’impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento”*.

2.4. Tale *ratio* è stata confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 23 giugno 2020, n. 120, mediante la quale la Consulta ha dichiarato che la norma ha la finalità di *“agevolare la continuità della gestione familiare di un’impresa”* anche se essa *“non è destinata direttamente all’impresa ma ad agevolare la continuità a favore dei discendenti nel momento del passaggio generazionale”*.

2.5. Dunque, la ragione sottesa all’applicazione dell’agevolazione ha portata molto ampia, tenuto anche in considerazione che la stessa è stata introdotta a pochi mesi dalla novità codicistica del Patto di Famiglia di cui all’art. 768-bis cod. civ., istituito ad essa connesso mediante il quale il legislatore ha voluto attribuire una evidente prevalenza all’interesse nella conservazione dell’attività d’impresa familiare ed alla preservazione del patrimonio aziendale rispetto alle istanze individuali dei legittimari o di soggetti terzi. Ciò anche in considerazione della rilevanza sociale della famiglia, dell’impresa, del lavoro e dell’economia pubblica in generale rispetto agli altri interessi in campo.

### 3. Gli elementi essenziali e l’impiego del trust

3.1. L’esenzione in parola è dunque riconosciuta in presenza delle seguenti condizioni:

- (i) i destinatari del trasferimento devono essere il coniuge o i discendenti;
- (ii) i destinatari del trasferimento d’azienda, o della partecipazione in società, devono proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o mantenere il controllo societario (nel caso di società di capitali) per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
- (iii) l’impegno alla prosecuzione dell’attività di impresa (o al mantenimento del controllo), infine, deve essere espressamente reso dagli aventi causa, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione

3.2. E’ parere di chi scrive che nel contesto agevolativo la nozione di *“trasferimento”* debba essere interpretata nel senso più ampio possibile e di derivazione civilistica, tenendo conto della *ratio* giustificativa collegata all’introduzione della norma. Dunque, tale nozione deve necessariamente ritenersi avere portata molto ampia, potendo comprendere sia un trasferimento *“attributivo”* e dunque suscettibile di realizzare un arricchimento patrimoniale diretto, sia un trasferimento *“non attributivo”* e dunque suscettibile di realizzare un arricchimento patrimoniale indiretto, attuato mediante un negozio gestorio come il trust, nei confronti del quale viene comunque attuato un trasferimento destinato.

3.3. A tal riguardo, il Consiglio Nazionale del Notariato con Studio n. 43-2007/T ha rilevato come per *“trasferimento”* possano intendersi *“tutte le fattispecie negoziali derivativo-costitutive (contrassegnate dalla connotazione della “liberalità”) all’uopo idonee ad assicurare [...] la*

*traslazione della gestione del bene produttivo: e pertanto - oltre le cessioni nella loro configurazione paradigmatica anche - le costituzioni di usufrutto, le sub-cessioni di usufrutto da parte dell'usufruttuario [...], le cessioni effettuate sia pure con riserva di disporre di cose determinate (ai sensi dell'art. 790 c.c.) o con condizione di reversibilità (ai sensi dell'art. 791 c.c.)".*

**3.4.** In tema di trust, la circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, richiamata e parzialmente superata dalla circolare in consultazione pubblica, al paragrafo 5.2., precisa che *"in applicazione del comma 4-ter dell'art. 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 introdotto dal comma 78 dell'art. 1 della finanziaria 2007, la costituzione del vincolo di destinazione in un trust disposto a favore dei discendenti del settlor non è soggetto all'imposta qualora abbia ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni"*.

**3.5.** Interpellata sulla possibilità di utilizzo del trust come istituto assolutamente idoneo a favorire il passaggio generazionale nell'impresa di famiglia con conseguente applicazione della norma agevolativa, l'Agenzia delle Entrate ha risposto con la risoluzione n. 110/E del 23 aprile 2009 mediante la quale ha in primo luogo precisato che essendo il trust un istituto complesso adattabile *"alle molteplici esigenze del disponente, l'applicabilità [...a tale istituto] delle disposizioni agevolative in materia fiscale va valutata caso per caso, tenendo conto del contenuto del negozio"*.

**3.6.** Nella medesima risoluzione n. 110/E/2009, l'Agenzia ha indicato quali sono le condizioni previste dalla norma al fine della corretta applicazione della stessa ai trust, e segnatamente:

- (i) il trust deve avere una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell'atto che comporta la segregazione in trust della partecipazione di controllo o dell'azienda;
- (ii) i beneficiari finali del trust [*recto*, i beneficiari delle partecipazioni del patrimonio nel caso in cui il trust detenga l'azienda o le partecipazioni] devono essere necessariamente discendenti e/o coniuge del disponente;
- (iii) il trust non deve essere discrezionale o revocabile, vale a dire, ad esempio, che non possono essere modificati dal disponente o dal trustee i beneficiari finali dell'azienda o delle partecipazioni trasferite in trust;
- (iv) il trustee deve proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell'atto segregativo dell'azienda e/o delle partecipazioni) e, a tal fine, deve rendere, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione circa la sua volontà di proseguire l'attività di impresa (o detenere il controllo);

#### **4. Osservazioni alla circolare in consultazione**

**4.1.** A parere della scrivente società i presupposti applicativi dell'agevolazione cui all'articolo 3, comma 4-ter del D.Lgs. n. 346 del 1990 devono intendersi necessariamente validi ed attuali anche nel mutato contesto interpretativo di cui alla circolare in consultazione, stante la non mutata *ratio* della norma agevolativa rispetto anche all'interpretazione estensiva della nozione di "trasferimento" come indicata nel paragrafo 3.2. che precede.

**4.2.** Nella pratica degli affari, il trust è un istituto altamente flessibile che permette di pianificare con successo il passaggio generazionale dell'impresa di famiglia. In tale contesto, il trust può essere adottato in situazioni particolarmente complesse, nelle quali gli altri istituti previsti dal nostro ordinamento non possono essere per varie ragioni impiegati.

**4.3.** Alla luce di tutto quanto sopra, si chiede all'Agenzia di voler integrare la circolare in oggetto nella parte in cui non prevede espressamente che un trust, avente tutti i requisiti di cui si è trattato al paragrafo 3.6. che precede, possa beneficiare sin dall'atto di dotazione dei beni in trust dell'agevolazione cui all'articolo 3, comma 4-ter del D.Lgs. n. 346 del 1990.

SIFIR Fiduciaria  
Leonardo Arienti  
Avvocato  
